

TESTO PROPOSTO CORSI DI LAUREA

TITOLO I - FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 2 AMMISSIONE

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in **INGEGNERIA DELL'ENERGIA** devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono inoltre possedere adeguate conoscenze e competenze di **aritmetica e algebra, geometria, trigonometria, meccanica elementare, termodinamica, elettrologia, acustica-ottica, chimica, logica, lingua inglese e capacità di comprensione del testo, così come riportato in dettaglio nell'Allegato 4.1.**
Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà valutato con le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Le conoscenze e le competenze richieste per l'immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di valutazione con esito non vincolante. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.
3. La prova di valutazione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.
4. Nel caso di candidati con titolo estero le modalità e i contenuti della prova di valutazione sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione e/o tramite i canali istituzionali di comunicazione dell'Ateneo.
E' possibile prevedere una diversa modalità di ingresso per gli studenti ammessi nell'ambito di specifici accordi internazionali.
5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che vengono esplicitati nell'avviso di ammissione.
6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:
frequentando corsi di recupero o percorsi di tutorato con prova finale
7. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
8. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi
ripete il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.

Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'allegato 2.